

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1185 del 03/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al Pubblico Esercizio localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Rodolfo Pio n. 4, richiesta dalla ditta Circolo Culturale MATTATOYO APSC per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con diffusione musicale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di RUMORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1233 del 03/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre MARZO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al Pubblico Esercizio localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Rodolfo Pio n. 4, richiesta dalla ditta Circolo Culturale MATTATOYO APSC per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con diffusione musicale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di RUMORE.

Rif. SUAP n. 60/2026

Prat. Sinadoc n. 3178/2026

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Attività Produttive Unione delle Terre d'Argine in data 30/12/2026 (protocollo SUAP n. 98624) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 4346 del 12/01/2026 dalla ditta **Circolo Culturale MATTATOYO APSC** (P.IVA. 02773410366), con sede legale in Via Rodolfo Pio n. 4 nel Comune di Carpi, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con diffusione musicale svolta presso il Pubblico Esercizio ubicato in via Rodolfo Pio n. 4 nel Comune di Carpi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 11101 del 21/01/2026, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae e Comune di Carpi;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Carpi, protocollo n. 29522 del 16/02/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 1306 del 26/02/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 36897 del 26/02/2026;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 20/02/2026;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **Circolo Culturale MATTATOYO APSC** (P.IVA. 02773410366) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per il Pubblico Esercizio ubicato in Comune di Carpi via Rodolfo Pio n. 4, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Carpi

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra

elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11".*

4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Attività Produttive Unione delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 3178/2026

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di CARPI**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **Circolo Culturale MATTATOYO APSC** ha presentato Istanza di AUA per il rilascio del titolo abilitativo Rumore per lo svolgimento di attività di **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con diffusione musicale a carattere ordinario** presso il Pubblico Esercizio sito in via Rodolfo Pio n. 4 nel Comune di Carpi.

Il pubblico esercizio occupa dei locali al piano terra di un edificio posto nel centro storico di Carpi.

All'interno del Circolo sono previsti posti a sedere e in piedi per max. 100 persone, mentre all'esterno è presente un'area cortiliva di pertinenza dove sono collocati alcuni tavoli e sedie.

Lo studio redatto riguarda anche la rumorosità correlata alla presenza di avventori, sia all'interno del locale che nell'area esterna.

Gli orari di apertura sono previsti principalmente nelle ore serali e notturne.

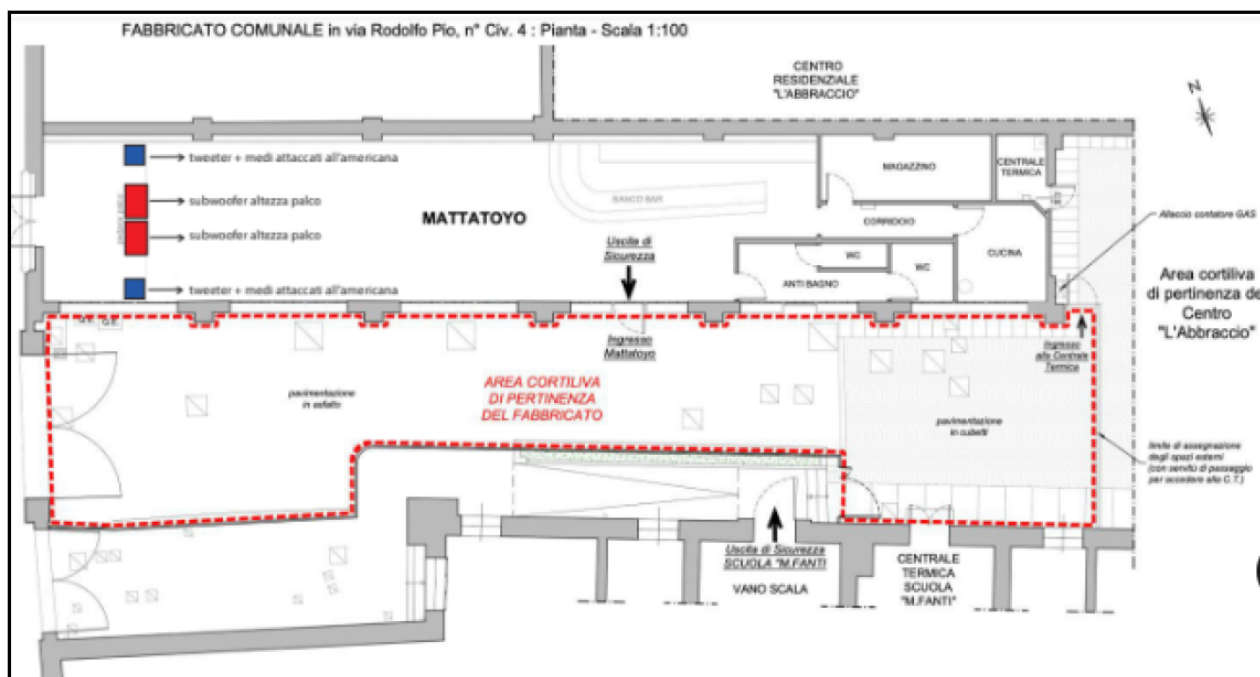
L'area di interesse del pubblico esercizio è stata attribuita dalla vigente classificazione acustica ad una classe III - area mista - con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte, mentre i ricettori più esposti alla rumorosità ambientale prodotta dalle attività del bar (rumore antropico avventori e diffusioni musicali) sono inseriti sia nella classe III che nella Classe IV. In adiacenza al locale è presente il Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) denominato "L'Abbraccio" (R1) che offre servizi alla persona e una scuola elementare, inserita in classe I, che però nelle fascia serale e notturna è chiusa.

E' fatto salvo nei confronti di tutti i ricettori il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno.

L'impianto elettroacustico installato all'interno del locale è costituito da:

- Nr. 2 casse attive amplificate - DB TECHNOLOGIES M12-4 PLUS + DB TECHNOLOGIES OPERA 712 DX (x2);
- Nr 4 casse principali passive di cui nr. 2 modello TOP SONUS SAT 1N e nr. 2 modello SUBWOOFER ARTIGIANALI 18";
- Nr 2 amplificatori (OMNITRONIC P-500 e CAMCO DL 3000-2P) per casse principali passive;
- Nr1 MIXER Modello: Behringer X Air XR18 con limitatore integrato nel software del mixer che consente di impostare e richiamare le diverse configurazioni personalizzate, il tutto protetto da password.

L'impianto di diffusione musicale ha i diffusori installati sul palco: tweeter e medi fissati all'americana a un'altezza di circa 3 m dal pavimento, mentre i subwoofer sono posizionati a terra davanti al palco, come risulta da layout sottostante.



ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 29522 del 16/02/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 1306 del 26/02/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 36897 del 26/02/2026;

Atteso che le misurazioni in campo e le successive stime hanno evidenziato che la rumorosità prodotta dall'impianto elettroacustico e dagli avventori del locale rispetta i valori limite di immissione assoluti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale (classe III), sia nel periodo diurno che notturno;

Visto inoltre che nella condizione di massima affluenza e con l'impianto musicale regolato, risulta rispettato anche il criterio differenziale nei confronti del ricettore sensibile, posto in adiacenza;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) La tipologia e la configurazione delle sorgenti utilizzate dal pubblico esercizio all'interno e all'esterno dei locali ove si svolge l'attività deve essere esclusivamente quella descritta e rappresentata nella documentazione d'impatto acustico presentata allegata alla Domanda di AUA.
- 2) Le diffusioni musicali devono essere effettuate:
 - a. esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'impianto descritto nella Vimpa sopra indicata, senza l'impiego di elementi e componenti aggiuntivi anche temporaneamente installati da terzi; unica eccezione può essere costituita da eventuali dispositivi per la riproduzione del suono (es. tablet, pc, ecc.) che, in ogni caso, devono essere collegati all'impianto di amplificazione e diffusione del suono in dotazione al pubblico esercizio;

- b. esclusivamente all'interno dei locali in uso al pubblico esercizio, mantenendo le porte e le finestre rigorosamente chiuse; condizioni d'esercizio diverse (es. porte e finestre aperte), devono essere oggetto di nuova valutazione d'impatto acustico e assoggettate a rilascio di una nuova AUA o a revisione di quella posseduta dal p.e.;
 - c. esclusivamente nelle giornate indicate nella relazione integrativa richiesta al punto 6 (di cui sotto) e non può protrarsi, indipendentemente dagli orari di chiusura del pubblico esercizio, oltre le ore 01:30, sia nei giorni feriali che festivi);
 - d. ogni variazione di giorno e di orari deve essere oggetto di nuova valutazione d'impatto acustico e assoggettata a rilascio di una nuova AUA o a revisione di quella posseduta dal p.e.
- 3) Per assicurare, presso i ricettori potenzialmente disturbabili, il rispetto dei limiti acustici diurni e notturni, assoluti e differenziali, prescritti dalla vigente normativa i livelli sonori derivanti dall'attività del p.e., all'interno del locale, non devono superare, in ogni condizione d'esercizio, i seguenti valori:
 - in periodo diurno: minore o uguale a 86 dBA;
 - in periodo notturno: minore o uguale a 84 dBA.
 - 4) Per garantire il rispetto dei limiti di cui sopra:
 - a. le diffusioni musicali possono essere effettuate solo a condizione che tutte le fonti di produzione del suono siano connesse all'impianto elettroacustico autorizzato con il presente atto, mentre non è ammesso l'uso di altre sorgenti per l'amplificazione e la diffusione del suono, anche se fornite, utilizzate, o introdotte nel locale da terzi;
 - b. l'impianto di riproduzione, amplificazione, limitazione e diffusione del suono deve essere permanentemente asservito al processore-limitatore installato, non manipolabile da terzi e opportunamente tarato dal T.C.A. come da relazione integrativa richiesta al punto 6;
 - c. la password, che consente di accedere alle impostazioni di taratura del limitatore deve essere conservata esclusivamente dal T.C.A.
 - 5) Eventuali DJ esterni al locale devono collegarsi direttamente al mixer per i canali destro e sinistro in quanto il limitatore di segnale deve essere posto fra il mixer e l'amplificatore.
 - 6) Il titolare del pubblico esercizio, **entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica del SUAP** (attestata dall'avvenuta consegna della pec), deve trasmettere alla pec del Comune di Carpi, Settore Ambiente - Transizione Ecologica (ambiente@pec.comune.carpi.mo.it) e ad Arpae (aoomo@cert.arpa.emr.it), una relazione, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, contenente i seguenti elementi:
 - a. Indicazione delle giornate e degli orari di apertura del pubblico esercizio, conformemente a quanto prescritto al punto 2.c;
 - b. documentazione fotografica dei componenti dell'impianto elettroacustico installato;
 - c. documentazione fotografica che specifichi di tutti i dati di preset per ciascun amplificatore in modo da individuare le diverse configurazioni dei settaggi del limiter, conformemente alla prescrizione indicata al punto 4.b;
 - d. indicazione del nominativo del software/applicazione utilizzato;
 - e. individuazione in pianta dei posizionamenti dei rilievi fonometrici indicati nella Vimpa agli atti;
 - f. indicazione del nominativo del Tecnico Competente in Acustica incaricato dalla ditta anche per i successivi adempimenti connessi all'esercizio delle sorgenti sonore.
 - 7) La documentazione indicata al punto 6, una volta acquisita formalmente agli atti, ed eventualmente sottoposta a parere di Arpae, costituisce addendum tecnico dell'autorizzazione e, senza necessità di rilasciare ulteriori atti, rappresenta il nuovo riferimento per l'attività di controllo esercitata dagli organi deputati a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo ambientale.
 - 8) Qualora i dispositivi antimanomissione del limitatore di segnale venissero modificati, i cambiamenti devono essere comunicati, tramite PEC, al Settore Ambiente - Transizione ecologica del Comune di Carpi, **entro i 5 giorni successivi alle modifiche intervenute.**
 - 9) In caso di sostituzione del TCA incaricato dalla ditta, il nominativo del nuovo tecnico deve essere comunicato, tramite PEC, al Settore Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi, **entro i 15 giorni successivi alla nomina del nuovo incaricato.**
 - 10) Ogni variazione dell'impianto di diffusione musicale autorizzato deve essere assoggettata, oltre che ad un nuovo intervento di taratura/regolazione, anche alla presentazione di un nuovo documento

d'impatto acustico a corredo di specifica istanza per ottenere un nuovo titolo ambientale o la revisione di quello in possesso del p.e.

La sostituzione dei componenti che costituiscono l'impianto elettroacustico con dispositivi identici non è soggetta a presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico, ma a semplice comunicazione, sottoscritta e trasmessa, tramite PEC, al Settore Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi, da parte del TCA incaricato dalla ditta; la comunicazione suddetta, tuttavia, deve essere accompagnata da specifica attestazione del TCA in merito agli interventi effettuati, ivi compresa la verifica di conformità delle regolazioni/impostazioni rispetto alla configurazione autorizzata.

- 11) All'interno e all'esterno del pubblico esercizio è vietato:
 - b. lo svolgimento di attività musicali del genere DJ-Set o simili che utilizzino impianti di amplificazione e diffusione diversi dall'impianto autorizzato con il presente nulla osta;
 - c. esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), Karaoke o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili). Per poter esercitare tali attività è possibile produrre istanza di modifica del presente nulla osta, previa presentazione, e positiva valutazione, di specifica documentazione d'impatto acustico che certifichi, anche per tali tipologie d'attività, il rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa.
- 12) Eventuali manifestazioni rumorose svolte all'aperto, e classificabili come "temporanee" in base alla normativa vigente, non sono ricomprese nel presente nulla osta e devono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti acustici di zona, secondo le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".
 Per garantire l'osservanza dei limiti acustici prescritti dal suddetto Regolamento, anche nel corso delle eventuali manifestazioni temporanee organizzate dal pubblico esercizio, deve essere diffusa esclusivamente musica riprodotta, assoggettando l'impianto a sistema che consenta di garantire un livello di 70 dBA in facciata degli edifici più esposti (limitatore al mixer o diffusori acustici limitati), mentre restano vietate le esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), il Karaoke, o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili), salvo dimostrazione che tali attività possono essere esercitate nel rispetto del limite acustico sopra indicato.
- 13) Durante le serate d'apertura l'attività all'interno e all'esterno del locale deve essere svolta, sempre e comunque, con minimizzazione del disturbo nei confronti dei recettori (art. 11 della L.R. 9/2011), con particolare riferimento alle fasce orarie notturne.
 A tal fine, oltre al rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, il titolare del pubblico esercizio, nelle proprie pertinenze (locali interni e spazi esterni), deve adottare protocolli gestionali e sistemi di controllo che consentano di ridurre i rumori superflui, anche a carattere impulsivo, prodotti dal comportamento dei dipendenti e degli avventori ed in particolare:
 - a. il personale deve evitare nel modo più assoluto l'impilamento dei bicchieri all'esterno o qualsiasi altra forma di urto tra vetri che possa generare fenomeni impulsivi dal punto di vista acustico;
 - b. il personale in cucina deve mantenere un tono di voce moderato evitando nel periodo notturno, per quanto possibile, rumori eccessivi;
 - c. i gestori devono effettuare un attento controllo della propria clientela evitando schiamazzi ed eccessivi toni di voce riconducendo il comportamento degli stessi entro i limiti della normale tollerabilità.
- 14) Il presente titolo ambientale si riferisce esclusivamente all'utilizzo delle sorgenti valutate nella Vimpa agli atti e nelle condizioni d'esercizio ivi descritte e in conformità alle prescrizioni sopra indicate; diffusioni musicali a carattere ordinario effettuate in condizioni diverse (es. musica, anche di sottofondo, diffusa durante tutto l'arco della settimana negli orari d'apertura del p.e.), o l'utilizzo di altre sorgenti di rumore, sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 (comunicazione) o comma 6 (nulla osta) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 15) Per ogni violazione alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di inquinamento acustico e/o nel presente titolo ambientale:
 1. sono applicate, in relazione alla violazione accertata, le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ossia:
 - a. per il superamento dei limiti prescritti dal DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori

limite delle sorgenti sonore": da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 2);

b. per la violazione delle disposizioni dettate con il presente nulla osta in applicazione della legge 447/95: da euro 500,00 a euro 20.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 3);

2. il verbale di accertamento della violazione è trasmesso, a cura dell'organo di controllo, all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Carpi per il prosieguo di competenza, ossia:

a. in caso di superamento dei limiti acustici prescritti DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": predisposizione e adozione, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, di eventuale ordinanza sindacale finalizzata a inibire l'utilizzo delle sorgenti sonore fino al completo ripristino della conformità delle immissioni acustiche;

b. per le violazioni delle disposizioni dettate con il presente titolo ambientale in applicazione della legge 447/95: predisposizione e adozione di eventuale provvedimento dirigenziale finalizzato alla revisione del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/95.

Il provvedimento di revisione, in funzione della natura, gravità e reiterazione delle violazioni accertate, può prevedere:

- la modifica delle prescrizioni già impartite (es. riduzione temporanea o permanente degli orari di funzionamento delle sorgenti sonore, ecc.);
- l'introduzione di ulteriori prescrizioni (es. modifica/potenziamento dei sistemi di contenimento del rumore, limitazioni nell'utilizzo di determinate sorgenti, ecc.);
- la sospensione del nulla osta;
- la revoca del nulla osta.

- 16) In ogni caso, anche in assenza di rilievi fonometrici, qualora il livello di emissione delle sorgenti sonore di un evento specifico fosse ritenuto disturbante, è possibile applicare la norma di cui all'art.26 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.